













MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO UFFUGO CENTRO Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE AMBITO 6 - CALABRIA

Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) Telefono 0984-1525338 COD. MECC. CSIC88700T COD. FISC. 98078060781 E-mail: csic88700T@istruzione.it Pec: csic88700t@pec.istruzione.it Web: www.icmontaltouffugocentro.edu.it

Prot. n°415 A/19

Montalto Uffugo, 24/01/2019

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria di I grado Montalto Uffugo Centro S. Benedetto Ullano Al DSGA LORO SEDI All'Albo dell'Istituzione Scolastica Al Sito Web

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. Scrutini I quadrimestre Scuola Secondaria di I grado.

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado sono convocati per come di seguito indicato, nella sede centrale dell'Istituto in via Aldo Moro, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1. Scrutini I quadrimestre;
- 2. Individuazione degli alunni con carenze formative e conseguenti azioni da intraprendere;
- 3. Formulazione consiglio orientativo (classi terze).

DATA	CLASSE	ORARIO
	III B	
	II B	Dalle ore 14.00
GIOVEDI' 14 FEBBRAIO 2019	IΒ	alle ore 20.00
	I C	(1h per classe)
	II C	_
	III C	
	ID	
	II D	Dalle ore 14.30
VENERDI' 15 FEBBRAIO 2019	III D	alle ore 20.30
	III A	(1h per classe)
	II A	
	ΙA	

Si precisa che gli impegni degli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti alla funzione docente e che il consiglio di classe durante lo scrutinio è organo perfetto, pertanto richiede la presenza di tutti i docenti.

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico; svolgeranno funzioni di segretario i docenti coordinatori di classe.

I Sigg. Docenti prima dell'effettuazione degli scrutini dovranno consegnare tutti gli elaborati debitamente corretti e valutati.

Ciascun docente inserirà i dati sulla piattaforma online (**proposte di voti, assenze**) almeno **due giorni prima della data dello scrutinio** tanto al fine di permettere al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di avere una visione complessiva dei livelli di profitto degli studenti di ciascuna classe nelle varie discipline e individuare tutti gli elementi necessari per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio. Giova ricordare il deliberato del Collegio dei Docenti che prevede il voto unico e intero per tutte le discipline.

Per gli alunni H e DSA la valutazione è espressa in riferimento a quanto previsto nei PEI e PDP.

Particolare attenzione va inoltre rivolta al giudizio di comportamento, secondo quanto richiamato dalla vigente normativa, in base ai criteri stabiliti nel PTOF e deliberati in sede collegiale.

Al fine di favorire, l'ulteriore consultazione di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) si riporta il seguente estratto:

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
- 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
- 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
- 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

- 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
- 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

- 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
- 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. LA VALUTAZIONE E' INTEGRATA DALLA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
- 4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
- 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 62/2017. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del residente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
- 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell' acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

- 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
- 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
- 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Vista l'importanza degli adempimenti in oggetto, si confida nella consueta e fattiva collaborazione.